

## POLITECNICO DI BARI

In data 28/12/2021, alle ore 9:00, presso Sala Videoconferenza del Palazzo dell'Amministrazione Centrale, in via Amendola n. 126/B, la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione trattante di parte sindacale.

- VISTO il D. Lgs. 165/2001;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 113, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- PRESO ATTO che il predetto art. 113, comma 3, ha stabilito che *«L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori [...].»*
- VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 526, il quale ha aggiunto, all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, il comma 5-bis, ai sensi del quale: *«Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;*
- VISTO l'art. 42 comma 3 lett. g) del vigente CCNL 2016 – 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale *“i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”* sono oggetto di contrattazione integrativa;
- VISTO il parere n. reso dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza dell'11/6/2019;
- VISTO l'atto di segnalazione n. 1 del 9/3/2021 a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- CONSIDERATO che, in data 8/11/2021, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di *“Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016”;*
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23/12/2021, visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 del 17/12/2021, ha deliberato *“di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di <<Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016>>”.*
- ATTESO che, con il presente contratto, le parti intendono disciplinare le modalità e i criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

STIPULANO

## II PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

### IN MATERIA DI

#### **“CRITERI GENERALI PER LA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016”**

- **Delegazione di parte datoriale**

**Magnifico Rettore**

prof. Francesco Cupertino

**Direttore Generale**

dott. Sandro Spataro

- **Delegazione di parte sindacale**

**FLC CGIL:**

Giuseppe GAROFALO

**CISL SCUOLA:**

Roberto FILIPPO

**FEDERAZIONE UIL SCUOLA:**

Tiziano MARGIOTTA

Annamaria DI COSMO

**SNALS CONFSAL:**

Teresa ANGIULI

**FEDERAZIONE GILDA UNAMS FGU:**

Vitantonio MARTINO

Michele Polisenò

**Rappresentanza Sindacale Unitaria**

Biagio D’AQUINO

Giuseppe FARELLA

Giuseppe GAROFALO

Vincenza Maria ROMANO

Nicola SASANELLI

Leonardo MASTROPIETRO

### **ART. 1**

#### **(Campo di applicazione)**

1. Con il presente contratto le parti, al fine della valorizzazione delle professionalità interne e di incentivare la produttività, approvano le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

### **ART. 2**

#### **(Funzioni incentivabili)**

1. Le funzioni tecniche incentivabili a favore dei dipendenti fanno riferimento ad attività di:
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
  - valutazione preventiva dei progetti
  - programmazione della spesa per investimenti
  - predisposizione e controllo delle procedure di gara
  - esecuzione dei contratti pubblici
  - direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire

l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono remunerabili con le risorse del Fondo gli appalti per la realizzazione di opere o lavori pubblici, esclusi i lavori di ordinaria manutenzione, nonché per servizi o forniture, nel caso in cui, su proposta del RUP, sia nominato il direttore dell'esecuzione.

### ART. 3

#### (Determinazione del Fondo)

1. Il Fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. La quota di incentivo da liquidare a favore del personale interno, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita tenuto conto del rispetto dei tempi e dell'entità dei costi previsti dal quadro economico.

3. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, e dal conseguente riconoscimento degli incentivi di cui al presente contratto:

- i servizi di progettazione interna,
- le concessioni,
- i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e b) del Codice quando riferiti ad affidamenti diretti, che pertanto non comportano una procedura comparativa tra operatori economici. Sono fatti salvi gli affidamenti diretti superiori ad euro 40.000,00, quando gli stessi siano preceduti da comparazione di preventivi tra almeno 5 operatori economici;
- i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti, la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi, né preveda *overheads*,
- gli affidamenti posti in essere mediante gare espletate da altri enti,
- i servizi e le forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione,
- i lavori in amministrazione diretta,
- le forniture di beni a fecondità semplice.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto all'incremento del fondo, solo se comportano un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta ed a condizione che tali varianti non siano determinate da errori o omissioni progettuali, commesse dai dipendenti. Il fondo, in tali casi, è calcolato sull'importo delle maggiori somme oggetto della variante rispetto a quelle poste a base d'asta dell'appalto originario.

5. La quota dell'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, è destinata alla liquidazione dei compensi incentivanti ai dipendenti aventi titolo. Tali compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri evidenziati nei successivi articoli, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1 del presente contratto, nonché tra i loro collaboratori.

6. E' escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano svolte da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa. Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano altro profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione degli incentivi, per la quota loro spettante.

7. Gli importi liquidabili a valere sulla quota (80%) di cui al comma 5 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione.

8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli dipendenti, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico degli stessi, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ciascuna annualità (criterio di competenza), il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo).

9. Le quote parti degli incentivi, riferite ad eventuali prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo del 20% di cui art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 4

##### (Modulazione della percentuale del Fondo per opere e lavori)

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia all'importo dei lavori, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	999.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,8%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1,8%, è ricondotto all'importo di euro 20.000,00, ove inferiore.
5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,6%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1,6%, è ricondotto all'importo di euro 99.864,00, ove inferiore.

2. L'80% del Fondo è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, entro le percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Ripartizione Fondo (80%) opere e lavori</b>		
<b>Funzioni</b>	<b>Incaricati</b>	<b>%</b>
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto (fase lavori)	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	3%
Valutazione preventiva dei Progetti	Responsabile e collaboratori	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione lavori	Direttore lavori e collaboratori (ivi compresi direttori operativi e ispettori di cantiere)	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e collaboratori	5%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e collaboratori	4%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

4. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, elaborate dal R.U.P., alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

5. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 25% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina, riservando al massimo una quota del 10% al personale amministrativo.

#### **ART. 5**

##### **(Riduzioni in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori)**

1. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase è corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dei tempi di realizzazione.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella di seguito riportata.

3. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

<b>Criteria di riduzione dell'incentivo</b>	
<b>Causa dell'incremento di tempi e costi</b>	<b>Percentuali di decurtazione dell'incentivo</b>
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.

6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per

le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica, si procede alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase definitiva, si procede alla liquidazione nella misura massima del 20% delle quote relative al RUP e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva, senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 40% delle quote massime relative al RUP e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

7. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia di spesa.

## **ART. 6**

### **(Modulazione della percentuale del Fondo per forniture di beni e servizi)**

1. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è nominato un Direttore dell'Esecuzione (Delibera ANAC del 26/10/2016) con competenze specialistiche, su proposta del RUP, poiché correlati ad affidamenti facenti riferimento ad una delle seguenti fattispecie:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

- e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

2. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio, come indicato nella seguente tabella.

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	499.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	1,5%	1,5% dell'importo.
500.000	4.999.000		1,0%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1%, è ricondotto all'importo di euro 7.500,00, ove inferiore .
5.000.000			0,75%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dello 0,75%, è ricondotto all'importo di euro 49.990,00, ove inferiore.

3. L'80% del Fondo è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Ripartizione Fondo (80%) forniture di beni e servizi</b>		
<b>Funzioni</b>	<b>Incaricati</b>	<b>%</b>
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	4%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	16%
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e collaboratori	35%
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e collaboratori	5%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

5. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, predisposte dal R.U.P., alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

6. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 35% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina.

**ART. 7**

**(Riduzioni in caso di incrementi di tempi e costi per forniture di beni e servizi)**

1. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

<b>Criteri di riduzione dell'incentivo</b>	
<b>Causa dell'incremento di tempi e costi</b>	<b>Percentuali di decurtazione dell'incentivo</b>
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
5. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia di spesa.

#### **ART. 8**

##### **(Costituzione del gruppo di lavoro)**

1. Gli incarichi per i lavori, i servizi e le forniture sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., sentito il responsabile di Settore.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP, che certifichi l'attività stessa. Nel caso in cui la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Responsabile di Settore. Qualora la cessazione riguardi il Responsabile di Settore, la relazione è a cura del Direttore Generale.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi devono riportare:
  - l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
  - il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività inquadrabili tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché dei dipendenti che, su proposta del R.U.P., sentito il responsabile di Settore, collaborano a dette attività;
  - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ai nuovi.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Chi dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
7. E' escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano svolte da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa. Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano altro profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione degli incentivi, per la quota loro spettante.
8. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

- **Delegazione di parte datoriale**

**Magnifico Rettore**

prof.  Francesco Cupertino /

**Direttore Generale**  
dott. Sandro Spataro

- **Delegazione di parte sindacale**

**FLC CGIL:**  
Giuseppe GAROFALO

**CISL SCUOLA:**  
Roberto FILIPPO

**FEDERAZIONE UIL SCUOLA:**  
Tiziano MARGIOTTA

---

Anna Maria DI COSMO

---

**SNALS CONFSAL:**  
Teresa ANGIULI

**FEDERAZIONE GILDA UNAMS FGU:**  
Vittorio MARTINO

Michèle/Poliseño/

**Rappresentanza Sindacale Unitaria**  
Biagio D'AQUINO

---

Giuseppe FARELLA

Giuseppe GAROFALO

Vincenza Maria Romano

Nicola SASANELLI

---

Leonardo MASTROPIETRO

---

